

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2011, n. 28-1841

Recepimento accordi decentrati relativi alla riorganizzazione del servizio di guida degli automezzi regionali degli Amministratori.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che in data 16.11.2007 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale abilitate alle trattative per il personale dell'area delle categorie avevano sottoscritto due accordi decentrati di identico testo con cui era stata avviata la sperimentazione di nuove modalità al fine di garantire il servizio costante di guida degli automezzi degli Amministratori integrandolo con i servizi di guida per l'Ente;

dato atto che, in esito alla sperimentazione, le parti hanno sottoscritto gli accordi di identico testo allegati alla presente deliberazione con cui sono state, tra l'altro, definite le modalità di attuazione del servizio e quelle di erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 8 bis, della L.R. 39 del 01.12.1998 e s.m.i.;

ritenuto, pertanto, necessario recepire gli accordi decentrati di identico testo sottoscritti tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per il personale dell'area delle categorie, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

rilevato anche che si effettueranno monitoraggi rispetto all'attuazione del nuovo sistema nel mese di luglio ed a fine del corrente anno;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di recepire gli accordi di identico testo sottoscritti tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che si effettuerà un monitoraggio del nuovo sistema ivi indicato nel mese di luglio ed a fine del corrente anno.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DECENTRATO 2011

Premesso che :

..

- l'art.1, comma 8 bis della L.R. 1.12.1998 n.39 prevede che al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sia corrisposta un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate ;
- in relazione all' accordo decentrato del 16 novembre 2007 è stata effettuata una sperimentazione di nuove modalità per garantire il servizio costante di guida degli automezzi degli Amministratori integrandolo con i servizi di guida per l'Ente ;
- il predetto accordo prevedeva che la sperimentazione fosse avviata dal mese di gennaio 2008 e fino al mese di dicembre 2008 e che decorso tale periodo le parti si sarebbero incontrate per verificarne gli effetti al fine dell'adozione di una compiuta disciplina relativa alle attività di guida degli automezzi ;

quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano quanto segue :

- il servizio di guida degli automezzi regionali per gli Amministratori, sia per il ruolo della Giunta regionale, sia per il ruolo del Consiglio regionale, viene effettuato da un nucleo di autisti per ciascun ruolo; gli stessi sono adibiti a svolgere attività di guida degli automezzi degli Amministratori e nei periodi in cui non prestano tale servizio, svolgono la loro attività a disposizione dell'autocentro del rispettivo ruolo . Gli autisti che già prestavano servizio a settimane alterne presso sedi periferiche, prestano la loro attività , quando non addetti ad attività di guida per gli amministratori, presso le stesse sedi e in caso di specifiche esigenze organizzative presso l'autocentro;
- durante le settimane di servizio, a disposizione dell'autocentro, l'orario di lavoro effettivo degli autisti assegnati agli Amministratori non potrà essere superiore a 36 ore, solo in casi eccezionali si darà luogo a richiesta di attività oltre tale limite;
- il servizio presso l'autocentro della Giunta dovrà essere garantito, a rotazione, dagli autisti del nucleo con 3-4 unità fino alle ore 20,00, mediante opportuna articolazione dell'orario e ottimizzazione dei servizi richiesti dal responsabile;
- il servizio presso l'autocentro del Consiglio verrà garantito dagli autisti del nucleo mediante opportuna articolazione degli orari e ottimizzazione dei servizi richiesti dal responsabile;
- la quantità massima di ore straordinarie annuali non potrà essere superiore a 630 ore;
- i settori competenti in materia di personale dei servizi generali operativi della Giunta regionale, effettuano un apposito monitoraggio trimestrale rispetto al raggiungimento potenziale, in proiezione annuale, del limite massimo annuale da parte dei singoli autisti, in modo da predisporre una programmazione dei servizi a disposizione di ciascun Amministratore, attribuendo una sostituzione, non continuativa, con altro autista del nucleo;
- l'indennità è sostitutiva, per tutti i componenti del nucleo, dei compensi per lavoro straordinario e per attività particolarmente disagiata, viene corrisposta, per i mesi di effettiva

assegnazione al nucleo, con un importo mensile erogato per dodici mensilità nel mese di competenza, di valore variabile rispetto alle quantità di straordinario annuo, come sotto indicato;

Viene corrisposta con i seguenti limiti:

	FASCIA	INDENNITA' FISSA ANNUA 2011	INDENNITA' FISSA MENSILE
1	da 150 a 249	4.800,00	400,00
2	da 250 a 399	7.800,00	650,00
3	da 400 a 499	10.680,00	890,00
4	da 500 a 629	13.200,00	1.100,00
5	630 ore annue	14.980,00	1.248,00

agli autisti che nell'anno precedente hanno prestato servizio continuativo presso amministratori per più di sei mesi e che continuano in tale senso o che nel 2010 hanno iniziato il servizio e continuano nell'anno 2011 viene attribuita all'inizio dell'anno l'indennità mensile corrispondente alla fascia n. 3, mentre agli autisti che non rientrano nelle condizioni sopra citate, viene attribuito il compenso di cui alla fascia 1;

- al raggiungimento delle ore della fascia superiore verrà attribuita la relativa indennità mensile spettante nell'anno fatto salvo nel caso sotto indicato;
- nel 2011 dalla sottoscrizione del presente accordo, ciascun autista verrà collocato nella fascia di spettanza; in caso di eventuali precedenti erogazioni eccedenti tale fascia, non verranno effettuate sospensioni dell'indennità mensile per il recupero di quanto eventualmente già erogato, ma si continuerà a corrispondere l'indennità nella fascia assegnata ai sensi del predetto accordo fino al raggiungimento della somma spettante per lo stesso 2011. Nel caso in cui nel corso di tale anno non si possa pervenire al saldo di quanto anticipato, si farà luogo all'attribuzione dell'indennità di € 300,00 mensili fino al raggiungimento del predetto saldo;
- l'indennità fissa mensile non subisce detrazioni in caso di assenze di breve durata, quali permessi orari o permessi retribuiti previsti dai contratti collettivi, o per assenze dovute a ferie o riposi compensativi di lavoro domenicale o infortunio per causa di servizio, verrà invece sospesa, oltre che nei casi di assenze non retribuite, anche per assenze retribuite continuative di lunga durata di trenta giorni o multipli di trenta giorni, e, al rientro in servizio, verrà attribuita l'indennità nella fascia oraria per le ore corrispondenti a quelle raggiunte. In caso di sospensione temporanea o di ritiro della patente viene detratta l'indennità per il periodo di sospensione in trentesimi. Al rientro in servizio viene attribuita l'indennità nella fascia di ore raggiunta.
- in caso di cessazione dell'attività di conduzione di automezzi da parte di uno dei componenti del nucleo l'indennità mensile verrà attribuita nel mese di cessazione se il servizio è stato svolto per almeno 16 giorni. L'indennità spettante verrà attribuita con le stesse modalità se il dipendente dovesse essere assegnato al nucleo in corso di mese;

- nel caso in cui l'autista passi in corso di mese stabilmente da un servizio continuativo ad uno discontinuo, o viceversa, verrà corrisposta l'indennità che compete per il periodo di servizio prevalente di almeno 16 giorni, in caso di prevalenza di servizio discontinuo si attribuisce l'indennità nella fascia di ore raggiunta;
- in caso di nuovi ingressi nel pool di autisti viene attribuita la fascia di competenza dal mese di inizio calcolando il computo in dodicesimi
- le modalità di verifica e controllo delle prestazioni finalizzate alla corresponsione di compensi vengono individuate dall'Amministrazione;
- la determinazione della predetta indennità sarà oggetto di revisione in caso di modifiche apportate dalla contrattazione nazionale per i dipendenti addetti alle attività di guida degli automezzi.

Parte variabile per l'anno 2010

Per il solo anno 2010 la parte variabile dell'indennità può essere attribuita con le modalità previste con l'accordo del 16 novembre 2007 o, in alternativa, qualora risulti difficoltosa la quantificazione del numero di chilometri percorsi a causa del cambio del parco auto e dell'utilizzo di auto diverse per i servizi di guida agli amministratori, può essere assegnata con la seguente graduazione relativa al numero di ore in supero effettuate:

	FASCIA	INDENNITA' VARIABILE ANNUA 2010
1	da 250 a 399	500,00
2	da 400 a 499	1.300,00
3	da 500 a 599	1.800,00
4	da 600 a 649	2.200,00
5	Oltre 650 ore annue	3.700,00

Altre misure inerenti il personale con funzioni di autista

- L'attività di guida è fornita dall'autista per un periodo massimo di guida continua ininterrotta di non più di quattro ore e trenta minuti. Dopo tale periodo devono, comunque, essergli garantiti 45 minuti di pausa che può essere sostituita da tre periodi di 15 minuti ciascuno nell'arco delle 4 ore e 30. Durante la giornata il conducente potrà condurre il veicolo fino ad un massimo di 9 ore giornaliere con l'attuazione delle pause sopra specificate;
- nell'ambito della formazione regionale sarà previsto un addestramento pratico e formazione teorica specifica per il personale con mansioni di autista.
- Il codice etico già approvato con d.g.r. n. 33-2721 del 27-04-2006 verrà periodicamente aggiornato e, in tal senso, verrà data adeguata informativa.

- Il predetto accordo si applica dall'anno 2011, con le modalità sopra descritte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, il 1/4/2011

Delegazione di parte pubblica:

L'Assessore al Bilancio e finanze, Risorse umane e patrimonio e Pari opportunità
Giovanna QUAGLIA _____

Il Presidente del Consiglio regionale
Valerio CATTANEO _____

Il Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio
Maria Grazia FERRERI _____

Il Direttore della Direzione Regionale Amministrazione e Personale
del Consiglio Regionale
Sergio CRESCIMANNO _____

Delegazione sindacale:

RSU _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

ACCORDO DECENTRATO 2011

Premesso che :

- l'art.1, comma 8 bis della L.R. 1.12.1998 n.39 prevede che al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sia corrisposta un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate ;
- in relazione all' accordo decentrato del 16 novembre 2007 è stata effettuata una sperimentazione di nuove modalità per garantire il servizio costante di guida degli automezzi degli Amministratori integrandolo con i servizi di guida per l'Ente ;
- il predetto accordo prevedeva che la sperimentazione fosse avviata dal mese di gennaio 2008 e fino al mese di dicembre 2008 e che decorso tale periodo le parti si sarebbero incontrate per verificarne gli effetti al fine dell'adozione di una compiuta disciplina relativa alle attività di guida degli automezzi ;

quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano quanto segue :

- il servizio di guida degli automezzi regionali per gli Amministratori, sia per il ruolo della Giunta regionale, sia per il ruolo del Consiglio regionale, viene effettuato da un nucleo di autisti per ciascun ruolo; gli stessi sono adibiti a svolgere attività di guida degli automezzi degli Amministratori e nei periodi in cui non prestano tale servizio, svolgono la loro attività a disposizione dell'autocentro del rispettivo ruolo . Gli autisti che già prestavano servizio a settimane alterne presso sedi periferiche, prestano la loro attività , quando non addetti ad attività di guida per gli amministratori, presso le stesse sedi e in caso di specifiche esigenze organizzative presso l'autocentro;
- durante le settimane di servizio, a disposizione dell'autocentro, l'orario di lavoro effettivo degli autisti assegnati agli Amministratori non potrà essere superiore a 36 ore, solo in casi eccezionali si darà luogo a richiesta di attività oltre tale limite;
- il servizio presso l'autocentro della Giunta dovrà essere garantito, a rotazione, dagli autisti del nucleo con 3-4 unità fino alle ore 20,00, mediante opportuna articolazione dell'orario e ottimizzazione dei servizi richiesti dal responsabile;
- il servizio presso l'autocentro del Consiglio verrà garantito dagli autisti del nucleo mediante opportuna articolazione degli orari e ottimizzazione dei servizi richiesti dal responsabile;
- la quantità massima di ore straordinarie annuali non potrà essere superiore a 630 ore;
- i settori competenti in materia di personale dei servizi generali operativi della Giunta regionale, effettuano un apposito monitoraggio trimestrale rispetto al raggiungimento potenziale, in proiezione annuale, del limite massimo annuale da parte dei singoli autisti, in modo da predisporre una programmazione dei servizi a disposizione di ciascun Amministratore, attribuendo una sostituzione, non continuativa, con altro autista del nucleo;
- l'indennità è sostitutiva, per tutti i componenti del nucleo, dei compensi per lavoro straordinario e per attività particolarmente disagiata, viene corrisposta, per i mesi di effettiva

assegnazione al nucleo, con un importo mensile erogato per dodici mensilità nel mese di competenza, di valore variabile rispetto alle quantità di straordinario annuo, come sotto indicato;

Viene corrisposta con i seguenti limiti:

	FASCIA	INDENNITA' FISSA ANNUA 2011	INDENNITA' FISSA MENSILE
1	da 150 a 249	4.800,00	400,00
2	da 250 a 399	7.800,00	650,00
3	da 400 a 499	10.680,00	890,00
4	da 500 a 629	13.200,00	1.100,00
5	630 ore annue	14.980,00	1.248,00

agli autisti che nell'anno precedente hanno prestato servizio continuativo presso amministratori per più di sei mesi e che continuano in tale senso o che nel 2010 hanno iniziato il servizio e continuano nell'anno 2011 viene attribuita all'inizio dell'anno l'indennità mensile corrispondente alla fascia n. 3, mentre agli autisti che non rientrano nelle condizioni sopra citate, viene attribuito il compenso di cui alla fascia 1;

- al raggiungimento delle ore della fascia superiore verrà attribuita la relativa indennità mensile spettante nell'anno fatto salvo nel caso sotto indicato;
- nel 2011 dalla sottoscrizione del presente accordo, ciascun autista verrà collocato nella fascia di spettanza; in caso di eventuali precedenti erogazioni eccedenti tale fascia, non verranno effettuate sospensioni dell'indennità mensile per il recupero di quanto eventualmente già erogato, ma si continuerà a corrispondere l'indennità nella fascia assegnata ai sensi del predetto accordo fino al raggiungimento della somma spettante per lo stesso 2011. Nel caso in cui nel corso di tale anno non si possa pervenire al saldo di quanto anticipato, si farà luogo all'attribuzione dell'indennità di € 300,00 mensili fino al raggiungimento del predetto saldo;
- l'indennità fissa mensile non subisce detrazioni in caso di assenze di breve durata, quali permessi orari o permessi retribuiti previsti dai contratti collettivi, o per assenze dovute a ferie o riposi compensativi di lavoro domenicale o infortunio per causa di servizio, verrà invece sospesa, oltre che nei casi di assenze non retribuite, anche per assenze retribuite continuative di lunga durata di trenta giorni o multipli di trenta giorni, e, al rientro in servizio, verrà attribuita l'indennità nella fascia oraria per le ore corrispondenti a quelle raggiunte. In caso di sospensione temporanea o di ritiro della patente viene detratta l'indennità per il periodo di sospensione in trentesimi. Al rientro in servizio viene attribuita l'indennità nella fascia di ore raggiunta.
- in caso di cessazione dell'attività di conduzione di automezzi da parte di uno dei componenti del nucleo l'indennità mensile verrà attribuita nel mese di cessazione se il servizio è stato svolto per almeno 16 giorni. L'indennità spettante verrà attribuita con le stesse modalità se il dipendente dovesse essere assegnato al nucleo in corso di mese;

- nel caso in cui l'autista passi in corso di mese stabilmente da un servizio continuativo ad uno discontinuo, o viceversa, verrà corrisposta l'indennità che compete per il periodo di servizio prevalente di almeno 16 giorni, in caso di prevalenza di servizio discontinuo si attribuisce l'indennità nella fascia di ore raggiunta;
- in caso di nuovi ingressi nel pool di autisti viene attribuita la fascia di competenza dal mese di inizio calcolando il computo in dodicesimi
- le modalità di verifica e controllo delle prestazioni finalizzate alla corresponsione di compensi vengono individuate dall'Amministrazione;
- la determinazione della predetta indennità sarà oggetto di revisione in caso di modifiche apportate dalla contrattazione nazionale per i dipendenti addetti alle attività di guida degli automezzi.

Parte variabile per l'anno 2010

Per il solo anno 2010 la parte variabile dell'indennità può essere attribuita con le modalità previste con l'accordo del 16 novembre 2007 o, in alternativa, qualora risulti difficoltosa la quantificazione del numero di chilometri percorsi a causa del cambio del parco auto e dell'utilizzo di auto diverse per i servizi di guida agli amministratori, può essere assegnata con la seguente graduazione relativa al numero di ore in supero effettuate:

	FASCIA	INDENNITA' VARIABILE ANNUA 2010
1	da 250 a 399	500,00
2	da 400 a 499	1.300,00
3	da 500 a 599	1.800,00
4	da 600 a 649	2.200,00
5	Oltre 650 ore annue	3.700,00

Altre misure inerenti il personale con funzioni di autista

- L'attività di guida è fornita dall'autista per un periodo massimo di guida continua ininterrotta di non più di quattro ore e trenta minuti. Dopo tale periodo devono, comunque, essergli garantiti 45 minuti di pausa che può essere sostituita da tre periodi di 15 minuti ciascuno nell'arco delle 4 ore e 30. Durante la giornata il conducente potrà condurre il veicolo fino ad un massimo di 9 ore giornaliere con l'attuazione delle pause sopra specificate;
- nell'ambito della formazione regionale sarà previsto un addestramento pratico e formazione teorica specifica per il personale con mansioni di autista.
- Il codice etico già approvato con d.g.r. n. 33-2721 del 27-04-2006 verrà periodicamente aggiornato e, in tal senso, verrà data adeguata informativa.

- Il predetto accordo si applica dall'anno 2011, con le modalità sopra descritte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, il 1/4/2011

Delegazione di parte pubblica:

L'Assessore al Bilancio e finanze, Risorse umane e patrimonio e Pari opportunità
Giovanna QUAGLIA _____

Il Presidente del Consiglio regionale
Valerio CATTANEO _____

Il Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio
Maria Grazia FERRERI _____

Il Direttore della Direzione Regionale Amministrazione e Personale
del Consiglio Regionale
Sergio CRESCIMANNO _____

Delegazione sindacale:

RSU _____

CSA _____